



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI "S. Pertini"

Prolungamento Via Vesalio - 09134 CAGLIARI - ☎ 070/500608 📠 070/523360 - C.F. 80005730926

🌐 www.istitutopertini.edu.it ✉ carf010003@pec.istruzione.it -
carf010003@istruzione.it

Circ. n. 138

Cagliari, 29/11/2021

Prot. n. (vedi segnatura)

Al Personale Docente
Al personale ATA
Al Sito Web

Oggetto: Decreto-legge n.172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Il Decreto-Legge 172 estende a partire dal 15 dicembre, l'obbligo vaccinale, oltre che alle professioni sanitarie, anche **a tutto il personale scolastico**, al comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico e ai lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria prestazione lavorativa nelle RSA.

In particolare, per quanto ci interessa, l'obbligo è esteso:

- al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie);
- al personale delle scuole non paritarie;
- al personale dei servizi educativi per l'infanzia (nidi, micronidi, sezione primavera) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- al personale dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti CPIA;
- al personale dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- al personale dei sistemi regionali che realizzano i percorsi IFTS.

L'obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

OMMISSIONE OBBLIGO VACCINALE

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.

VERIFICA DELL'OBBLIGO VACCINALE

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è demandato al Dirigente Scolastico ed ai Responsabili delle istituzioni sopra elencate. Le verifiche sono effettuate con le modalità indicate dal Decreto-Legge 6

agosto 2021 n. 111 modificato con Legge 24/9/2021 n. 133 e e ss.mm.ii.; dal Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 modificato con Legge 17/06/2021 n. 87 dalle note MI prot. n. 1260 del 30 agosto 2021 e prot. 953 del 09 settembre 2021, e cioè acquisendo le informazioni necessarie attraverso la apposita piattaforma. Nel caso in cui dalla documentazione non risulti l'effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il lavoratore a presentare, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione ovvero
- b) la documentazione comprovante il differimento o l'esenzione dalla vaccinazione nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale ovvero
- c) la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito ovvero
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione (caso c) il Dirigente Scolastico invita l'interessato a presentare, non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE

Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla effettuazione/richiesta di vaccinazione ovvero di esenzione/differimento dalla stessa o di insussistenza dei presupposti il Dirigente Scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale ne dà immediata comunicazione scritta al lavoratore.

L'atto di accertamento determina, in capo al lavoratore:

- l'immediata sospensione dal lavoro;
- il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- nessuna conseguenza disciplinare;
- la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati.

La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo nei termini previsti e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

SANZIONI

Il Decreto all'art. 2 comma 4 conferma la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Dirigente Scolastico per omesso controllo. L'Ufficio competente all'accertamento della violazione è l'Ufficio Scolastico Regionale e l'importo della sanzione oscilla dai 400 a 1000 euro ed è irrogata dal Prefetto.

Per completare l'informativa sull'argomento si allega alla presente il Decreto citato in oggetto.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Sara Sanna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma2 del D. L.gs n. 39/1993